



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

**Trattamento economico del personale**  
(tabella pubblicata, in data 30 settembre 2010)

In ragione dell'assenza di ruoli organici, tutto il personale attualmente in servizio presso la Commissione è in posizione di comando da altre Amministrazioni pubbliche o Organismi di diritto pubblico.

*Delibere nn.04/646 bis, 06/168 bis, 14 giugno 2006 e 8 febbraio 2010*



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

**Delibera n.04/646 bis  
del 1° dicembre 2004**

LA COMMISSIONE

RITENUTO di dover procedere alla determinazione dei trattamenti economici accessori previsti dall'art. 12, comma 2, della legge 146/90 e s.m.i., per l'anno 2005;

RILEVATO che il personale in comando o distacco presso la Commissione proviene da diverse amministrazioni, mentre si pone un problema di assicurare parità di trattamento in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto presso la Commissione medesima;

RITENUTO, in tale prospettiva, di poter operare con prevalente riferimento a quanto previsto dal CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur adeguandolo alle peculiari esigenze della Commissione ed alla particolarità dell'attività svolta;

VISTA anche la proposta sul punto presentata dal personale in servizio presso la Commissione:

DELIBERA

- a) di determinare l'orario di lavoro e di servizio e la flessibilità in entrata, tenendo presenti le esigenze della Commissione, in modo tale da assicurare la presenza del personale nelle ore di maggiore impegno ed in particolare nei giorni di seduta della Commissione, in quello immediatamente precedente nonché in quello successivo;
- b) delle stesse esigenze si dovrà tener conto per quanto riguarda il recupero dei ritardi, nonché per l'attività prestata oltre l'orario giornaliero e quello di lavoro straordinario;
- c) di precisare, analiticamente i doveri e gli obblighi del personale in servizio presso la Commissione, con particolare riferimento anche al rigoroso rispetto delle modalità di rilevazione dell'orario, anche ai fini della valutazione di cui di seguito; (v. allegato)
- d) di introdurre a tal fine, con riguardo alla specificità delle prestazioni lavorative, una indennità per ciascun giorno di effettiva presenza variamente determinata con riferimento alle tre aree del personale;
- e) di determinare l'importo di dette indennità considerate le specificità e l'atipicità dell'attività svolta presso la Commissione tenendo anche conto di quella corrisposta come indennità di utilizzo flessibile della professionalità per il personale in servizio o comandato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare, fissando i seguenti importi giornalieri: Euro 18,00 per l'Area C; Euro 16,00 per l'Area B; Euro 14,50 per l'Area A;

f) di tenere conto a tal fine dei giorni effettivamente lavorati, con un tetto massimo di 260 giornate lavorative per anno;

g) di considerare come lavorativa la giornata del sabato, riducendo l'indennità in misura proporzionale in caso di mancata prestazione dell'attività lavorativa di uno o più giorni della relativa settimana;

h) di considerare lavorati, oltre i giorni di effettivo servizio, soltanto quelli di riposo compensativo, di missione e di partecipazione a corsi di aggiornamento, purché autorizzati dalla Commissione;

i) per quanto riguarda i permessi di considerare soltanto quelli previsti per i donatori di sangue, di midollo osseo e per l'assistenza ai diversamente abili;

j) di prevedere, altresì, la corresponsione di un compenso per miglioramento organizzativo e per l'arricchimento professionale nella misura massima annua di Euro 3000,00 per l'Area C, Euro 2.700,00 per l'Area B e Euro 2300,00 per l'Area A; la decisione in ordine all'erogazione e la determinazione quantitativa verrà deliberata dalla Commissione su proposta motivata del Coordinatore Generale che dovrà tener conto del puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi inerenti al rapporto d'impiego.

k) di prevedere, inoltre, l'erogazione di una indennità di specificità organizzativa finalizzata a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Commissione articolata in due fasce economiche:

- la prima fascia – indennità base – nella misura fissa mensile lorda di Euro 400,00 per l'Area C, Euro 300,00 per l'Area B e Euro 270,00 per l'Area A, e attribuita a fronte delle seguenti prestazioni:

- disponibilità a orari disagiati;
- disponibilità ad essere contattati oltre l'orario ordinario nell'ambito dell'orario di servizio;
- flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare integrale copertura dell'orario di servizio ed articolata in fasce temporali in entrata e in uscita per un numero di quattro articolazioni nel mese secondo le direttive del Coordinatore Generale al fine di assicurare la presenza in ufficio nelle giornate di seduta della Commissione e nel giorno immediatamente precedente nonché quello successivo.

- la seconda fascia – indennità massima – nella misura fissa mensile lorda di Euro 800,00 per l'Area C, Euro 600,00 per l'Area B e Euro 500,00 per l'Area A è attribuita a fronte delle seguenti prestazioni:

- disponibilità a orari disagiati;
- disponibilità ad essere contattati oltre l'orario ordinario nell'ambito dell'orario di servizio;
- flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare integrale copertura dell'orario di servizio ed articolata in fasce temporali in entrata e in uscita per un numero di otto articolazioni nel mese secondo le direttive del Coordinatore Generale al fine di assicurare la presenza in ufficio nelle giornate di seduta della Commissione e nel giorno immediatamente precedente nonché quello successivo;
- protrazioni oltre l'orario di lavoro ordinario per 15 ore mensili

I dipendenti, nel comunicare la propria adesione alla "indennità di specificità organizzativa", devono altresì dichiarare in quale fascia economica chiedono di essere inseriti; le istanze saranno valutate dal Coordinatore Generale alla luce delle esigenze di servizio e della compatibilità economica.

Il personale che aderisce alla prima fascia – indennità base – non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

Al 40% del personale che assicura la propria disponibilità in base alle esigenze individuate è riconosciuta la possibilità di effettuare lavoro straordinario entro il limite individuale fissato dal Coordinatore Generale in misura non inferiore a 28 ore mensili e nel limite di 10 unità del personale.

L'indennità base, che ha natura fissa e continuativa, è corrisposta mensilmente per 12 mesi salvo in casi di riduzione dello stipendio.

Anche l'indennità massima è corrisposta mensilmente per 12 mesi ma, al fine di garantire la funzionalità e l'efficacia della Commissione, sono previsti, nelle ipotesi in cui non siano effettivamente svolte le protrazioni richieste, i seguenti meccanismi di riduzione degli importi:

Area C	riduzione di Euro 20,00 per ogni protrazione non effettuata;
Area B	riduzione di Euro 15,00 per ogni protrazione non effettuata;
Area A	riduzione di Euro 12,50 per ogni protrazione non effettuata.

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti, tra le 14.00 e le 15.00, per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

Il valore del buono pasto è fissato in Euro 6,40.



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

*Delibera n. 06/168 bis  
del 22 marzo 2006*

LA COMMISSIONE

ASCOLTATA la relazione del Presidente;

RILEVATO che occorre provvedere, per l'anno 2006, alla definizione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando, la cui determinazione è prevista dall'art. 12 della legge 146/90 e s.m.i., a decorrere dal 1 Aprile 2006

**DELIBERA**

di prevedere anche per tale periodo la corresponsione del trattamento economico accessorio già previsto per l'anno 2005 con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

- a) l'importo del buono pasto viene elevato a € 7,00 (i tempi della effettiva erogazione saranno individuati all'esito della gara indetta dalla CONSIP);
- b) il termine di 28 ore di straordinario e di n. 10 unità di personale autorizzabile è da considerarsi limite massimo e non minimo (come indicato nella precedente delibera sull'argomento per l'anno 2005 per un mero errore materiale);
- c) nel computo delle giornate effettivamente lavorate, rilevante per la corresponsione dell'indennità di utilizzo flessibile della professionalità, si dovrà tenere conto anche della giornata del sabato (in quanto numero di ore di lavoro corrispondenti vengono distribuite nel corso della settimana) con l'applicazione di una riduzione pro-quota del computo di tale giornata in misura direttamente proporzionale al giorno di assenza verificatosi nel corso della settimana di riferimento. (es.: assenze nel corso della settimana 2, riduzione di 2/5 del compenso del sabato)



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

*Delibera del 14 giugno 2006*

LA COMMISSIONE

ASCOLTATA la relazione del Presidente;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - biennio economico 2004 – 2005;

RILEVATO che tale CCNL non è direttamente applicabile al personale in comando presso la Commissione ma che alla disciplina contrattuale di tale comparto si è fatto riferimento nel determinare il trattamento accessorio del detto personale “adeguandolo alle peculiari esigenze della Commissione ed alla particolarità dell’attività svolta”;

VISTA la situazione del Bilancio della Commissione e il complesso del trattamento accessorio corrisposto (Delibere n. 04/646 bis del 01/12/2004 e n. 06/168 bis del 22/03/2006);

**DELIBERA**

- d) di corrispondere, con effetto dalla data di valenza del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - biennio economico 2004-2005, la differenza per quanto riguarda l’indennità di amministrazione;
- e) di adeguare il compenso per lavoro straordinario con effetto dal 1 Gennaio 2006.



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

*Delibera dell'8 febbraio 2010*

Al fine di provvedere, per l'anno 2010, alla definizione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando, la cui determinazione è prevista dall'art. 12 della legge 146/90 e s.m.i., si dispone, a decorrere dal 1 febbraio 2010, la corresponsione del trattamento economico accessorio già in vigore per l'anno 2009 secondo la delibera n. 04/646 del 1 dicembre 2004 e successive, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

▪ **Banca delle ore**

- le ore di flessibilità positiva accumulate entro l'anno da ciascun dipendente, confluiranno nella banca delle ore. Tale istituto, prevede la possibilità dell'utilizzo delle ore accumulate come riposi compensativi da usufruire a giornata o ad ore, a domanda del dipendente. Nel conto individuale di ciascun dipendente, pertanto, verranno indicate, su base mensile, le ore accantonate da poter utilizzare, quali permessi compensativi, entro l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate dal dipendente nell'anno 2009 verranno riportate nell'anno in corso.

Nel ricordare che l'orario di servizio in vigore, è stabilito nell'arco temporale che va dalle ore 8.00 alle ore 20.00, si rende noto che le ore, o le frazioni di queste, rilevate dal sistema delle presenze dopo le ore 20.00, ad eccezione del lunedì, giorno di seduta della Commissione, in nessun caso potranno confluire nella banca delle ore o essere attribuite a straordinario a meno di richiesta formale da parte dei Commissari o preventiva autorizzazione del Coordinatore generale.

▪ **Buono pasto**

- per rendere omogenea con le altre Amministrazioni l'attribuzione del buono pasto, quest'ultimo viene attribuito, per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario di effettiva prestazione lavorativa oltre le 6 ore e 31 minuti, compresa la pausa ex art. 19 del CCNL del 16 maggio 1995. Conseguentemente si mantiene il diritto al buono pasto qualora si esca per motivi personali prima dell'orario ordinario previsto per ciascuno, purché si siano effettuate almeno 6 ore e 31 minuti di servizio (di cui 30 minuti di pausa). In questo caso il dipendente sarà tenuto a recuperare l'intero tempo non lavorato. Qualora, invece, si esca per motivi personali prima dell'orario

ordinario previsto per ciascuno ma si effettui una prestazione inferiore alle 6 ore e 31 minuti, il buono pasto non sarà attribuito e il dipendente sarà tenuto a recuperare il tempo non lavorato conteggiato non includendo la pausa prevista dall'art. 19 CCNL 1995 (30 minuti). In nessun caso sarà possibile l'attribuzione del buono pasto quando i rientri vengono effettuati per recupero di ore precedentemente non prestate (debito orario). Per consentire la continuità all'azione degli Uffici e non creare interruzioni nelle attività, i dipendenti in servizio possono, purché consenzienti e previa comunicazione all'Ufficio del Personale, non effettuare la pausa dopo le sei ore lavorative per la consumazione del pasto ed avere comunque diritto all'attribuzione del buono pasto. La pausa pranzo sarà in ogni caso detratta dopo le 9 ore giornaliere di servizio e il sistema di rilevazione delle presenze provvederà in automatico a decurtare i trenta minuti di pausa.

- **Compenso per il miglioramento organizzativo**
  - al fine di dare maggiore incentivazione alla qualità e all'incremento delle prestazioni lavorative ed allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 150/09, il compenso per miglioramento organizzativo e per l'arricchimento professionale, improntato a criteri della premialità, del riconoscimento del merito, e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, verrà corrisposto nella misura annua che andrà da un minimo di Euro 2.500,00 ad un massimo di Euro 7.000,00; l'erogazione trimestrale sarà preceduta dalla decisione in ordine alla determinazione quantitativa deliberata dalla Commissione su proposta motivata del Coordinatore Generale che dovrà tener conto del puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi inerenti al rapporto d'impiego.